

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO MANFREDINI

(Delibera del Consiglio d'Istituto n. 68 del 14/12/2023)

Articolo 1. Definizione e scopo

Il patrocinio rappresenta una forma di riconoscimento morale mediante il quale l'Istituto Comprensivo Manfredini di Pontinia esprime la simbolica adesione ad una iniziativa ritenuta coerente con i principi di crescita della comunità sociale e meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali, scientifiche, educative, sportive, sociali, celebrative. Non sono ammesse al patrocinio manifestazioni o iniziative di carattere politico, partitico, sindacale oppure palesemente in contrasto con le finalità dell'Istituto e in generale negative sull'immagine dello stesso.

Articolo 2. Soggetti che possono richiedere il patrocinio

- Enti pubblici e ogni altro ente di natura associativa privata che, per disposizione statutaria, non persegua fini di lucro.
- Enti a scopo di lucro, ma solamente per iniziative no-profit che abbiano eccezionale carattere benefico, sociale, culturale e umanitario.

Articolo 3. Procedimento

Al fine di ottenere il patrocinio dell'Istituto, l'Ente interessato deve presentare istanza scritta presso la Segreteria, di regola almeno 30 giorni prima dell'evento. La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere la descrizione precisa dell'iniziativa e delle sue finalità. La concessione del patrocinio è deliberata dal Consiglio d'Istituto del Comprensivo e, in casi di urgenza, dal Dirigente scolastico che informerà immediatamente via mail i membri del Consiglio d'Istituto e ne riferirà poi a quest'ultimo nella prima seduta utile.

Articolo 4. Concessione

La concessione del patrocinio comporta l'utilizzo del logo dell'Istituto Comprensivo sul materiale che pubblicizza l'iniziativa, unitamente alla dicitura "con il patrocinio dell'Istituto Comprensivo di Manfredini". In casi particolari possono essere fissate condizioni specifiche alla concessione del patrocinio. La concessione del patrocinio non comporta per l'Istituto Comprensivo, né l'erogazione di contributi all'ente richiedente, né alcuna partecipazione al finanziamento dell'iniziativa.

Articolo 5. Uso improprio

L'Istituto Comprensivo si riserva il diritto di verificare i contenuti del materiale pubblicitario e le finalità pubbliche dell'iniziativa; in caso di violazione dell'immagine e dell'interesse dell'Istituto, questo si riserva di revocare, a proprio insindacabile giudizio, il patrocinio concesso. È fatto salvo in ogni caso il diritto dell'Istituto di agire in giudizio per la tutela della propria immagine e per il risarcimento del danno.